

Il presente Patto di integrità obbliga Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico e l'Offerente, ovvero il business partner, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'Offerente, ovvero il business partner, sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente documento investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'Offerta, ovvero preliminarmente all'avvio della Trattativa Commerciale, pena l'esclusione dalla Procedura di Selezione.

Questo documento costituisce parte integrante della Procedura di Selezione del Contraente, ovvero della Procedura di Selezione del business partner di forniture commerciali, e costituirà parte integrante del futuro eventuale contratto sottoscritto tra le Parti.

Con la sottoscrizione del presente Patto di integrità l'Offerente, ovvero il business partner, si impegna:

- (a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- (b) a segnalare al RPCT di Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico (mediante apposito strumento di segnalazione Whistleblowing disponibile nel sito aziendale [www.metalrecyclingve.com](http://www.metalrecyclingve.com)) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Procedura di Selezione del Contraente, ovvero della Trattativa Commerciale, e/o durante l'esecuzione del futuro eventuale contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Procedura in oggetto;
- (c) ad escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata al buon esito della Procedura di Selezione del Contraente, ovvero alla Trattativa Commerciale, ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- (d) ad assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato in danno a Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico;
- (e) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- (f) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- (g) ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto e/o di subfornitura;
- (h) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della presente Procedura di Selezione del Contraente, ovvero della presente Trattativa Commerciale.

L'Offerente, ovvero il business partner, sin d'ora accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, comunque accertato da Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- (a) risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
- (b) responsabilità per danno arrecato a Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- (c) esclusione dell'Offerente dalla Procedura di Selezione, ovvero del business partner dalla Trattativa Commerciale, in oggetto e dalle successive Procedure di Selezione, ovvero Trattative Commerciali, avviate da Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti e dell'entità economica del contratto.

L'Offerente, ovvero il business partner, dichiara che l'Impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di seguito elencate:

- (a) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Ed in particolare:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- (b) nei cui confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- (c) che non hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- (d) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- (e) che non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del

- danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- (f) nei cui confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - (g) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - (h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  - (i) che, secondo motivata valutazione di Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico e/o di società del Gruppo Veritas, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - (j) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - (k) non si trova nella situazione dell'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - (l) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima R.D.O. e/o Manifestazione di Interesse, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'Offerente, ovvero dal business partner.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente Patto d'Integrità l'Offerente dichiara di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il Codice Etico di Metalrecycling Venice Srl pubblicato nel sito web aziendale [www.metalrecyclingve.com](http://www.metalrecyclingve.com) alla sezione Società Trasparente.

L'Offerente dichiara altresì di aver preso visione e di obbligarsi al rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella Politica per la prevenzione della corruzione della Società, pubblicati nel sito aziendale [www.metalrecyclingve.com](http://www.metalrecyclingve.com) alla sezione Società Trasparente. L'offerente è a conoscenza che può essere sottoposto a *due diligence* e si impegna a tal fine, a fornire ogni eventuale informazione.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità fra Metalrecycling Venice S.r.l. a socio unico e l'Offerente, ovvero il business partner, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente ed eventualmente presso il Foro indicato nel futuro eventuale contratto sottoscritto tra le Parti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OFFERENTE/BUSINESS PARTNER \_\_\_\_\_